

REGOLAMENTO (CEE) N. 4088/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele e della Giordania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli addizionali agli accordi di associazione o di cooperazione tra, da un lato, la Comunità economica europea e, dall'altro, Cipro, Israele e la Giordania prevedono che le rose e i garofani beneficino, all'importazione nella Comunità, di dazi doganali preferenziali, entro il limite di contingenti tariffari aperti per l'importazione del complesso dei fiori freschi recisi della sottovoce 0603 10 della nomenclatura combinata, originari di tali paesi; che tale preferenza tariffaria è applicabile soltanto alle importazioni per le quali sono rispettate determinate condizioni di prezzo;

considerando che è opportuno riportare nel presente regolamento, da un lato, le condizioni di prezzo che devono essere osservate affinché le rose e i garofani importati possano beneficiare di un dazio doganale preferenziale e, dall'altro, le condizioni per la sospensione di tale preferenza tariffaria quando le condizioni di prezzo di cui sopra non sono più soddisfatte, nonché le condizioni per il suo successivo ripristino;

considerando che le condizioni di prezzo che devono essere rispettate per i prodotti importati sono stabilite in funzione dei prezzi comunitari alla produzione; che, tenuto conto delle fluttuazioni molto sensibili ed ad assai breve termine dei corsi dei prodotti in causa nella Comunità, è opportuno fissare i prezzi alla produzione per periodi di due settimane, sulla base di una media dei prezzi rilevati sui mercati rappresentativi nel corso dei tre anni precedenti, prescindendo tuttavia dalle fluttuazioni eccessive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray), entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità del complesso dei fiori freschi recisi della sottovoce 0603 10 della nomenclatura combinata, originari di Cipro, di Israele e della Giordania.

1. Per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione di cui all'articolo 3.

Il prezzo del prodotto importato viene constatato sui mercati comunitari rappresentativi all'importazione, al lordo del dazio preferenziale.

2. Salvo caso eccezionale, il dazio doganale preferenziale è sospeso ed è reintrodotta il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione, ovvero

b) se, durante 5-7 giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello.

3. Il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

— di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione del paragrafo 2, lettera a),

— di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione del paragrafo 2, lettera b).

In mancanza di quotazioni disponibili, il dazio doganale preferenziale viene ripristinato se i corsi mancano per sei giorni lavorativi consecutivi a decorrere dall'applicazione effettiva della misura.

4. Per le importazioni in Spagna e in Portogallo dei prodotti originari dei paesi di cui all'articolo 1: